



Città di Potenza

Organizzazione delle Risorse Umane

OGGETTO: modifica al vigente Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta dell'Assessore al Personale

Con deliberazione n. 40 del 24 marzo 2011, nell'approvare il nuovo Regolamento di disciplina dei concorsi, la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dalle vigenti disposizioni normative, introduceva il limite di età di 35 anni e di 45 anni per partecipare ai concorsi relativi, rispettivamente, all'area della vigilanza ed all'area educativa.

Tuttavia, in occasione della prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, è stato da più parti evidenziato che tale disposizione avrebbe potuto ridurre eccessivamente la platea dei possibili partecipanti, con conseguenti ricadute negative, anche da un punto di vista sociale, sulla collettività locale.

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2012, divenuta esecutiva il 4 febbraio successivo, l'Amministrazione Comunale, nell'intento di ampliare quanto più possibile il numero dei potenziali candidati, ha incaricato l'Unità di Direzione "Organizzazione delle Risorse Umane" di eliminare dal vigente Regolamento ogni limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici banditi dal Comune di Potenza.

Esaminato il vigente Regolamento dei concorsi, quindi, si è proceduto ad eliminare dall'art. 10, che prevede i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, le lettere *b)* e *c)* del comma 1 che prescrivevano il limite massimo di 45 anni per l'assunzione con il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia e di 35 anni di età per l'assunzione nell'area della vigilanza.

Con l'occasione, sempre nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive poste in essere dal Comune, si ritiene opportuno che i bandi di concorso prevedano quale titolo di studio di accesso oltre a quello/i strettamente connesso/i al profilo professionale messo a concorso ed oltre ai titoli ad esso/i equipollente per legge, anche i titoli di studio a loro volta equipollenti a questi ultimi. Di conseguenza, una ulteriore modifica in tal senso è stata apportata al Regolamento dei concorsi.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto

si propone di adottare la seguente:

DELIBERAZIONE

1. di eliminare ogni limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi dal Comune di Potenza;
2. di stabilire che i bandi di concorso prevedano, quale titolo di studio di accesso oltre a quello/i strettamente connesso/i al profilo professionale messo a concorso ed oltre ai titoli di studio ad esso/i equipollente/i per legge, anche i titoli di studio a loro volta equipollenti a questi ultimi.;
3. di sostituire, pertanto, l'articolo 10 ("Requisiti") del Capo III ("Procedure e requisiti per l'ammissione ai concorsi") del vigente *Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24 marzo, con il testo di seguito riportato:

Art. 10 REQUISITI

1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, (fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
 - ~~b. nelle selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnante di scuola dell'infanzia è stabilito il limite massimo di 45 anni di età;~~
 - ~~c. nelle selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato nell'Area di Vigilanza è stabilito il limite massimo di 35 anni di età.~~
 - ~~d.~~ b. idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente;
 - ~~e.~~ c. titolo di studio prescritto.
2. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati licenziati da un precedente pubblico impiego, oppure sono stati destituiti oppure sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.
3. Limitatamente alle professionalità appartenenti al Corpo di Polizia Municipale (cat. C e D) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non essere stati riconosciuti "obiettore di coscienza", ovvero aver rinunciato alla status di "obiettore di coscienza" ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, legge 8 luglio 1998 n. 230, introdotto con legge 2 agosto 2007, n. 130;
 - b. non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);
 - c. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

- d. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
4. Nei bandi di concorso sono previsti i requisiti particolari per le diverse professionalità.
5. Il responsabile della struttura competente per gli affari del personale, sentito il dirigente interessato, specifica nel bando, il titolo di studio richiesto nonché gli ulteriori requisiti particolari in relazione alle mansioni da svolgere. **Costituiscono titoli di studio di accesso al concorso, oltre ai titoli strettamente connessi al profilo professionale da ricoprire, anche i titoli ad essi equipollenti per legge, nonché i titoli di studio a loro volta equipollenti a questi ultimi.**
6. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
7. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
5. di dare mandato all'Unità di Direzione "Organizzazione delle Risorse Umane" di procedere ad uniformare alle nuove disposizioni le procedure concorsuali attualmente in corso.

Potenza, lì 15 febbraio 2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa Scavone

L'ASSESSORE
Dott. Federico Pace

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere**:

favorevole

Potenza, lì 15 febbraio 2012

Il Dirigente
Dott.ssa Luisa Scavone